

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, dr. Antonio Lombardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3740/2018 R.G., avente ad oggetto: pagamento somme ex art. 29 d.lgs. 276/2003;

TRA

, elett. dom. in Milano Corso Italia n. 8, presso lo studio degli avv.ti Franco Scarpelli, Francesca Fiore e Giulia Negri, dai medesimi rappresentate e difese giusta procura a margine del ricorso *ex art.* 414 c.p.c.;

- RICORRENTI -

E

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom. in Milano, via Mancini n. 1, presso lo studio degli avv.ti Virginia Paola Vecchio e Alessandro Bosatra, dai medesimi rappresentata e difesa giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta;

- RESISTENTE -

NONCHE'

- TERZE CHIAMATE IN CAUSA CONTUMACI -





CONCLUSIONI

Come da udienza di discussione del 16/11/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex art. 414 c.p.c.* [redacted] premettevano di essere state assunte, rispettivamente il [redacted] 2017 ed il [redacted] 2017 da [redacted] s.c.a.r.l., in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con qualifica di socie lavoratrici e mansioni di addette al riassetto camere, inquadramento livello CCNL Aziende Settore Turistico, di essere state assegnate sin dal primo giorno di lavoro al residence [redacted], nell'ambito di appalto di servizio di pulizia concluso tra [redacted] s.c.a.r.l., in qualità di appaltatore, e [redacted] s.r.l., committente, che il rapporto di lavoro era cessato in concomitanza con la scadenza dell'appalto, in data [redacted] 2017, e che le stesse erano rimaste creditrici per le retribuzioni relative alle mensilità di giugno e luglio 2017, nonché degli importi relativi ai buoni pasto dovuti per tali mensilità, delle competenze di fine rapporto e del TFR, nella complessiva e rispettiva misura di € 6.148,13 lordi per spettanze retributive, di cui € 748,19 per TFR, ed € 273,00 netti per buoni pasto per [redacted], ed € 5.697,86 per spettanze retributive, di cui € 601,13 per TFR, ed € 273,00 netti per buoni pasto per [redacted], di cui chiedevaNO il pagamento nei confronti della committente [redacted] s.r.l., ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, come riformulato dal d.l. 25/2017.

Costituitasi con comparsa di costituzione e risposta la [redacted] s.r.l. evidenziava di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con le ricorrenti e con [redacted] soc. coop., asserita datrice di lavoro delle stesse, non avendo mai sottoscritto alcun contratto di appalto con tale cooperativa, essendo dunque completamente estranea e priva di legittimazione processuale passiva, avendo sottoscritto contratto per i servizi di Housekeeping con [redacted] s.r.l., come da documentazione allegata né essendo a conoscenza delle vicende relative alla concreta esecuzione





dell'appalto. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la insussistenza di legittimazione processuale passiva e la reiezione delle domande nel merito, con vittoria di spese di lite.

Il ricorso proposto dalle odierne lavoratrici appare fondato e meritevole di integrale accoglimento, per le ragioni di seguito evidenziate.

Oggetto di riscontro documentale, suffragato dalla mancata contestazione ad opera del datore di lavoro [redacted] soc. coop., evocato in giudizio ai sensi degli artt. 106 c.p.c. e 29 d.lgs. 276/2003, appaiono le fondamentali circostanze della stabile adibizione delle lavoratrici ricorrenti, dipendenti di [redacted] s.c.a.r.l. con decorrenza [redacted] 2017 e [redacted] 2017, ai servizi di pulizia dell' [redacted] (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente) e della maturazione di crediti retributivi impagati per mensilità di giugno e luglio 2017, ratei di mensilità differite competenze di fine rapporto, TFR e buoni pasto (docc. da 4 a 7 fascicolo parte ricorrente).

Deve, inoltre, alla luce delle acquisizioni documentali e di argomentazioni di natura logica deduttiva, inferirsi la applicabilità, al caso di specie, dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, con accertamento della responsabilità in capo alla [redacted] s.r.l., committente del contratto di appalto di servizi di housekeeping relativi alla struttura innanzi menzionata, pur in assenza di una certa ricostruzione della filiera dell'appalto e dell'affidamento intraconsortile.

Deduce la resistente, e produce proposta contrattuale e contratto quadro, che testimoniano l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto, per l'affidamento dei servizi di housekeeping dell' [redacted] [redacted] con [redacted] s.r.l., e non con la [redacted] soc. coop., datrice di lavoro delle lavoratrici ricorrenti, fondando su tale assunto l'eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva.

L'assenza di affidamento diretto al datore di lavoro del soggetto che attiva il meccanismo di responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 non comporta, in evidenza, l'inoperatività dello stesso, laddove vi siano elementi per ritenere l'esistenza di una filiera di appalto e/o di affidamento intraconsortile più articolata e complessa, che leghi contrattualmente, attraverso i





meccanismi del subappalto o dell'affidamento, il committente con il datore di lavoro. Tale evenienza, sia pure in assenza di prova certa in ordine ai soggetti coinvolti dalla filiera, appare ricorrere nel caso di specie, sulla base dei complessivi argomenti logico/giuridici emergenti. Vi è, difatti, da un lato evidenza della stabile adibizione delle ricorrenti ai servizi oggetto di appalto, e dall'altro, della circostanza che tali servizi siano stati dal committente affidati in appalto ad un Consorzio di società cooperative (). È, dunque, a meno di non volere ritenere che i servizi di sanificazione e riordino siano stati svolti dalle lavoratrici in modo abusivo, ragionevole sostenere che la [] soc. coop. sia una società consorziata di Ecofin, affidataria dei servizi appaltati da [] s.r.l. al consorzio. Argomenti in questo senso si ricavano altresì dalla mancata ottemperanza da parte dei terzi chiamati contumaci all'ordine di produzione assunto ai sensi dell'art. 210 c.p.c., funzionale alla esatta ricostruzione della filiera, nonché dal comportamento della [] s.r.l. che, collocata al vertice della filiera di appalto in qualità di committente, non si è premurata, anche mediante acquisizione di informazioni presso il contraente diretto [], funzionali alla esatta ricostruzione degli ulteriori passaggi della filiera.

Ne consegue, pertanto, la piena operatività del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, come modificato dal d.l. n. 25/2017, nei confronti della committente, unica chiamata in causa dalle ricorrenti, limitatamente ai "trattamenti retributivi" in questa sede richiesti.

La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 10354 del 19 maggio 2016 e 10543 del 20 maggio 2016, ha sottolineato il principio secondo cui la locuzione "trattamenti retributivi" utilizzata nell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 debba essere interpretata in senso stretto, nel senso che le somme oggetto della responsabilità solidale del committente, terzo estraneo al rapporto di lavoro tra lavoratore e appaltatore, devono avere con certezza natura retributiva ed essere corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa.

In materia di indennità sostitutiva delle ferie, la sussistenza di un eventuale profilo risarcitorio non vale ad escludere la responsabilità solidale del committente, atteso che detta





indennità costituisce comunque erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere destinato al godimento delle ferie annuali; va, dunque, ricompresa nel novero dei "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, dal momento che essa, in ragione del rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate, trova comunque causa nell'esecuzione dell'appalto (Trib. Milano, 8 giugno 2018).

Il valore dei buoni pasto, quindi, salvo diverse disposizioni di legge o di contratto, non ha natura retributiva. La fruizione della mensa o la consegna del buono pasto, infatti, non è in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa e, pertanto, non è un elemento della retribuzione. Si tratta, invero, di una prestazione di natura assistenziale, collegata solo occasionalmente con il rapporto di lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2016, n. 10354).

Ne consegue, pertanto, la condanna della Palladini s.r.l. al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle somme richieste a titolo di retribuzione diretta e differita, e delle competenze di fine rapporto, quantificati come da conteggi di parte ricorrente, esenti da vizi metodologici e di calcolo e non oggetto di contestazione, con esclusione delle somme richieste a titolo di buoni pasto. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro dr. Antonio Lombardi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [redacted] nei confronti di [redacted] s.r.l., ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:

- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da [redacted] e, per l'effetto, visto l'art. 29 d.lgs. 276/2003, condanna [redacted]





s.r.l. al pagamento di € 6.148,13 lordi per spettanze retributive, di cui € 748,19 per TFR, in favore di [redacted], e di € 5.697,86 per spettanze retributive, di cui € 601,13 per TFR, in favore di [redacted], oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo e delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.

Milano, 16/11/2018

Il Giudice

Dr. Antonio Lombardi

